



Deliberazione 2185

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 10 OTT. 2018

**Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione per l'attuazione del Progetto: "Studio dell'anatomia fetale con sonde ecografiche transaddominali ad alta frequenza per la diagnosi prenatale precoce delle Malattie Rare e delle Anomalie Fetali nel primo trimestre di gravidanza nella popolazione sarda". L.R. n. 7/2007.**

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 OTT. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus

*coadiuvato da*

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

### **Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne**

#### **PREMESSO**

che in data 01.07.2015, l'incorporazione dei PP.OO. Businco e Microcitemico ha acquisito la piena efficacia giuridica, e che l'AOBrotzu ha acquisito la titolarità giuridica del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e degli impianti, nonché di tutti i servizi correlati all'erogazione dell'assistenza sanitaria nei due PP.OO.

che con deliberazioni n. 849 del 01.07.2015 e n. 1058 del 01.07.2015, rispettivamente, la ASL 8 di Cagliari e l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" hanno preso atto del Protocollo d'Intesa con la ASL 8 di Cagliari, finalizzato a regolamentare i rapporti e le obbligazioni reciproche derivanti dall'incorporazione dei PP.OO. Oncologico – Businco e Microcitemico – Cao, all'interno dell' AOBrotzu.

in data 24.07.2013 la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione di G.R. n. 29/3 ha emesso un bando relativo ad attività di ricerca clinica per l'annualità 2012 "Invito a presentare proposte per progetti di ricerca fondamentale o di base orientati a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale – Annualità 2013" L.R. 7/2007.

che la Asl 8, e nella fattispecie il Direttore della S.C. di Ginecologia ed Ostetricia, all'epoca afferente alla ASL 8 di Cagliari, ha presentato un progetto di ricerca clinica denominato "Studio dell'anatomia fetale con sonde ecografiche transaddominali ad alta frequenza per la diagnosi prenatale precoce delle Malattie Rare e delle Anomalie Fetali nel primo trimestre di gravidanza nella popolazione sarda"

che la Regione Autonoma della Sardegna, ha ammesso al finanziamento il suddetto progetto.

che Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione ha stipulato una convenzione con la ASL 8 di Cagliari, al fine di disciplinare la realizzazione del progetto oggetto di questa deliberazione.

che in virtù dell'accorpamento dei PP.OO. Oncologico - Businco e Microcitemico - Cao all'AOBrotzu, la Asl 8 di Cagliari con deliberazione n. 1275 del 28.10.2015 ha trasferito all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari il residuo dei fondi di ricerca sanitaria e per la sperimentazione farmaci di competenza dei PP.OO. Oncologico – Businco e Microcitemico – Cao.



%segue deliberazione n. 2185

che il progetto aveva durata biennale ed è iniziato nel mese di maggio 2015.

che il Direttore della S.C. di Ginecologia e Ostetricia dello Stabilimento Microcitemico – Cao ha chiesto la proroga per ulteriori 24 mesi e che la Regione Autonoma della Sardegna, valutata positivamente la relazione presentata da questa Azienda Ospedaliera, ha manifestato la volontà di erogare un finanziamento di euro 200.000,00 (duecentomila/00) a valere sulle economie dei Progetti finanziati con la L.R. 7/2007 generate dall'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", e che pertanto si rende necessario stipulare una convenzione.

**VISTO** lo schema della convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**RITENUTO** pertanto di dover approvare la convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna per l'attuazione del progetto: "Studio dell'anatomia fetale con sonde ecografiche transaddominali ad alta frequenza per la diagnosi prenatale precoce delle Malattie Rare e delle Anomalie Fetali nel primo trimestre di gravidanza nella popolazione sarda".

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

#### DELIBERA

*Per i motivi esposti in premessa:*

- Di approvare lo schema della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione per l'attuazione del Progetto: "Studio dell'anatomia fetale con sonde ecografiche transaddominali ad alta frequenza per la diagnosi prenatale precoce delle Malattie Rare e delle Anomalie Fetali nel primo trimestre di gravidanza nella popolazione sarda", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Di provvedere, con successivo atto deliberativo, a prendere atto della convenzione firmata da entrambi i Rappresentanti Legali.

**Il Direttore Amministrativo**

Dott.ssa Laura Balata

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Vinicio Atzeni

**Il Direttore Generale**

Dott.ssa Graziella Pintus



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E  
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E  
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

CONVENZIONE

tra

la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione - nella persona del Direttore, Dott. Gianluca Cadeddu, domiciliato per la carica presso il medesimo Centro Regionale di Programmazione, in Cagliari Via Cesare Battisti SNC (detta per brevità "RAS"),

e

Il Direttore dell'Azienda Ospedaliera Brotzu nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Graziella Pintus, in qualità di rappresentante legale domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Ente P.IVA 02315520920

(detto per brevità "BENEFICIARIO");

(RAS e BENEFICIARIO congiuntamente "PARTI")

PREMESSE

Vista la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", in particolare l'art. 3, lettera c), che prevede tra i compiti

della Regione Autonoma della Sardegna allo scopo di promuovere l'attività di ricerca scientifica, quello di finanziare o cofinanziare programmi di ricerca di base o fondamentale;

Vista la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", in particolare l'art. 3, lettera c), che prevede tra i compiti della Regione Autonoma della Sardegna allo scopo di promuovere l'attività di ricerca scientifica, quello di finanziare o cofinanziare programmi di ricerca di base o fondamentale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 29/3 del 24 luglio 2013, "Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna". Annualità 2013;

Visto il Bando "Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale - Annualità 2013", pubblicato sul BURAS della Regione Autonoma della Sardegna n. 45 del 3 ottobre 2013;

Visto il Progetto "Studio dell'anatomia fetale con sonde ecografiche transaddominali ad alta frequenza per la diagnosi prenatale precoce delle Malattie Rare e delle Anomalie Fetali nel primo trimestre di gravidanza nella popolazione sarda" risultato idoneo e finanziato per € € 200.000,00

Vista la nota prot.1423/GAB del 27/04/2018 dell' Assessorato della programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, con cui si approva l'utilizzo delle economie a disposizione dell'Azienda Ospedaliera Brotzu a valere sulla L.R.7/2007 per assicurare il proseguo delle attività di ricerca del Progetto dal titolo " Studio dell'anatomia fetale con sonde ecografiche transaddominali ad alta frequenza per la diagnosi prenatale precoce delle Malattie Rare e delle

Anomalie Fetali nel primo trimestre di gravidanza nella popolazione sarda" per la somma di € 200.000;

Vista la relazione del progetto presentata dall'Azienda Ospedaliera Brotzu con nota Prot.Entrata 5456/GAB del 19-12-2017 54312 dell' Assessorato della programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio;

Considerato che

i risultati scientifici del progetto e le nuove linee di ricerca proposte per il proseguo sono state valutate positivamente dal referee incaricato della valutazione tecnico scientifica e trasmessa da CINECA con comunicazione del 11.06.2018.


le Parti espressamente convengono quanto segue:

#### **Art.1 - Oggetto**

La presente Convenzione ha per oggetto il finanziamento del proseguo del Progetto dal titolo "Studio dell'anatomia fetale con sonde ecografiche transaddominali ad alta frequenza per la diagnosi prenatale precoce delle Malattie Rare e delle Anomalie Fetali nel primo trimestre di gravidanza nella popolazione sarda", sotto la supervisione del Dr. Giovanni Monni, in qualità di coordinatore scientifico del progetto.

#### **Art.2 - Descrizione del progetto**

Il PROGETTO finanziato, fermo restando quanto descritto nell'art. 1, è quello contenuto nell'Allegato A) alla presente Convenzione.



Il dettaglio degli obiettivi, dell'attività di ricerca, dei tempi e delle modalità organizzative ed il Piano finanziario sono contenuti nell'Allegato A di cui sopra.

#### **Art.3 - Modalità di esecuzione del progetto**

IL BENEFICIARIO si obbliga a realizzare il PROGETTO con le modalità, nei termini ed alle condizioni definite nell'Allegato A.

IL BENEFICIARIO si obbliga, per tutta la durata della presente Convenzione, a non condurre, né per conto proprio né per conto terzi, altre attività e/o ricerche contenute nel PROGETTO.

#### **Art. 4 - Importo complessivo del progetto**

L'importo complessivo del PROGETTO è pari a € 200.000 (duecentomila/00) a valere sulle economie dei Progetti finanziati con la L.r.7/2007 generate dall'Azienda Ospedaliera Brotzu

Il finanziamento concesso dalla RAS dovrà essere utilizzato per spese inerenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione del progetto.

L'Azienda Ospedaliera erogherà entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, l'80% del contributo previsto come anticipazione per le attività da espletarsi. Il Responsabile scientifico, di intesa con il Beneficiario, si impegna ad inoltrare, alla RAS-CRP, relazioni annuali sullo stato di avanzamento tecnico-scientifico delle attività e correlativo avanzamento della spesa realizzata.

La RAS-CRP provvederà annualmente alla verifica tecnico-scientifica e amministrativo-contabile delle attività effettivamente svolte e delle spese realizzate e della loro congruità. Qualora le spese sostenute, che siano state correttamente rendicontate dal BENEFICIARIO e riconosciute

ammissibili dalla RAS a seguito della verifica amministrativa e contabile sul rendiconto finale, differiscano in eccesso dall'IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO, l'importo di cui al presente articolo rimarrà invariato. Il restante 20% del contributo previsto, verrà erogato dall'Azienda Ospedaliera Brotzu, solo a seguito dell'esito della verifica finale tecnico-scientifica e amministrativo contabile svolta dalla RAS-CRP.

#### **Art. 5 - Periodo di ammissibilità dei costi e durata del progetto**

Il Contributo è concesso sui costi sostenuti e regolarmente rendicontati dal BENEFICIARIO a decorrere dal 01 giugno 2018 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

#### **Articolo 6 – Rendicontazione delle attività e dei costi**

Entro 90 giorni dalla conclusione dei progetti, il BENEFICIARIO presenterà la rendicontazione dei costi sostenuti e la relazione scientifica conclusiva alla RAS-CRP.

#### **Articolo 7 – Costi ammissibili**

I costi considerati ammissibili sono quelli indicati nel modulo di domanda e qui di seguito elencati:

- Materiale inventariabile
- Strumentazioni/attrezzature/software generici
- Materiale di consumo
- Spese di Personale
- Spese per calcolo ed elaborazione dati
- Personale attivato per lo specifico progetto
- Servizi esterni

- Missioni
- Pubblicazioni
- Partecipazione/Organizzazione convegni
- Altro
- Spese generali.

Non sono riconosciuti i costi relativi a mobili ed arredi.

L'IVA non recuperabile è da considerarsi come costo ammissibile.

Per le Spese di Personale si precisa che, potrà essere rinnovato il personale dell'unità di ricerca già impiegato nella prima fase del Progetto e confermato per la seconda, nel rispetto degli inquadramenti economico-finanziari previsti dalla normativa di settore. Eventuali nuovi fabbisogni di personale necessari all'implementazione del progetto, dovranno essere soddisfatti attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia e comunicate a questa Amministrazione.

#### **Art. 8 - Rimodulazione del progetto**

Fermi restando gli obiettivi generali e specifici del progetto di ricerca, che non potranno essere modificati, è tuttavia consentito al Coordinatore scientifico del progetto di rimodulare le voci di spesa previste nel piano finanziario in ragione dell'entità del finanziamento ottenuto in sede di approvazione del progetto.

Nel corso della durata del progetto sarà possibile una sola rimodulazione, alla conclusione del progetto, tenendo presente che le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di



rideterminazione) potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti fino a un tetto massimo del 10%, fermo restando l'obbligo di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto e l'importo totale del finanziamento concesso.

Delle variazioni apportate il Coordinatore dovrà dare esplicita indicazione nella relazione conclusiva da presentare al termine della ricerca.

#### **Art.9 Obblighi dell'affidatario**

Il Beneficiario si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

#### **Art.10 Clausola risolutiva espressa**

L'affidamento s'intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.A. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

#### **Art. 11 – Obblighi di pubblicità.**

Tutte le pubblicazioni e gli eventi realizzati nell'ambito del progetto di cui alla presente Convenzione dovranno citare espressamente il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L.R. 7 agosto 2007, n. 7.

#### **Art. 12 – Obblighi di informazione.**

Il BENEFICIARIO si impegna a tenere informata la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, di tutte le eventuali modifiche inerenti la conduzione del progetto e

di qualsiasi altra notizia di interesse per la Regione.

#### **Art. 13 – Aiuti di stato.**

Il BENEFICIARIO si impegna a concordare preventivamente con la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, tutte le previste attività di trasferimento tecnologico ad imprese, nonché, in generale, tutte quelle che possano ricadere nell'ambito normativo degli aiuti di stato.

#### **Art. 14 – Obblighi di custodia.**

Sarà cura del BENEFICIARIO conservare tutta la documentazione originale relativa al progetto per almeno 5 anni, in modo da essere disponibile per eventuali controlli da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna e/o da personale esterno espressamente incaricato dalla RAS-CRP.

#### **Art. 15 Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina vigente di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27 aprile 2016, mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza.

Il trattamento è lecito, senza previo consenso, solo se e nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all' art. 6 del Regolamento ( UE ) n. 2016/679 per le seguenti finalità:

1. Esecuzione di un compito di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri;
2. Adempimento da parte del titolare di obblighi di legge.
3. Perseguimento di un interesse legittimo.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, il trattamento dei dati è consentito, solo previo specifico consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ( UE ) n. 2016/679.

Le parti sono tenute a fornire all'interessato l'informativa secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento ( UE ) n. 2016/ 679 sui seguenti punti : sulle finalità e la base giuridica del trattamento, sulla natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto a prestare il consenso, sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza , in qualità di responsabili anche esterni del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, del Data Protection Officer nominato, i diritti di cui agli articoli 15, 16-21 del GDPR e il diritto di reclamo al Garante per la Privacy.

#### **Art.16 - Allegati**

I seguenti Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione;

All. A: PROGETTO;

All. B Criteri per la rendicontazione delle singole voci di spesa.

**Il Direttore dell'**  
**Azienda Ospedaliera Brotzu**  
  
Dr.ssa Graziella Pintus

**Il Direttore del**  
**Centro Regionale di**  
**Programmazione**  
  
Gianluca Cadeddu

Centro Regionale di Programmazione